

Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2024, n. 56.

Art. 1 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 56/2024

Art. 2 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 56/2024

Art. 3 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 56/2024

Art. 4 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 56/2024

Art. 5 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 56/2024

Art. 6 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 56/2024

Art. 7 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 56/2024

Art. 8 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 56/2024

Art. 9 modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 56/2024

Art. 10 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 56/2024

Art. 11 disposizione transitoria

Art. 12 entrata in vigore

Art. 1 modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 56/2024.

1. Dopo la lettera r) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2024, n. 56 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)) è aggiunta la seguente:

«r bis) modalità informatica messa a disposizione dalla Regione: il sistema informativo regionale di cui al Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge regionale 20/2005».

Art. 2 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 56/2024.

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 56/2024, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«b bis) presenza del minore per il quale si presenta domanda nel nucleo familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), salvo il caso di cui all'articolo 4 comma 7.»;

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. A decorrere dall'anno educativo 2026/2027, possono presentare domanda di contributo in assenza di attestazione ISEE i genitori in possesso di certificato di stato vedovile o di dichiarazione

sostitutiva di certificazione in base all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza.».

Art. 3 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 56/2024.

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 056/2024, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, dopo le parole: «presentazione della domanda.», sono inserite le seguenti: «A seguito della nascita del minore, il richiedente presenta una nuova attestazione ISEE, salvo quanto previsto dai commi 2 e 2 bis dell'articolo 3, e comunica al SSC i dati del minore.»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7 bis. Qualora, dopo l'ammissione al beneficio attribuito ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), il nucleo familiare sia variato per l'inserimento di un nuovo minore, il soggetto richiedente ripresenta una domanda ai fini della rivalutazione del beneficio. Il SSC ammette la domanda al beneficio secondo quanto previsto dall'articolo 9.».

Art. 4 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 56/2024.

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 56/2024, è aggiunta la seguente:

«d bis) genitori in condizione di vedovanza.».

Art. 5 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 56/2024.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 56/2024 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Ai fini della determinazione dell'intensità del beneficio spettante si considerano i minori presenti nel nucleo familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e dichiarati in sede di presentazione della domanda di accesso al beneficio.».

Art. 6 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 56/2024.

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 56/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. Le domande di accesso al beneficio per i nati presentate entro il 31 maggio sono ammesse qualora la nascita avvenga entro il 31 dicembre e con decorrenza dall'effettiva ammissione al servizio.

3 ter. Le domande di accesso al beneficio per i nati presentate entro il 31 maggio, qualora la nascita avvenga successivamente al 31 dicembre, non sono ammesse. Il richiedente presenta una nuova domanda e una nuova attestazione ISEE in corso di validità. La nuova domanda viene trattata con la priorità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a bis).».

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4 bis. Le domande di accesso al beneficio per i nati presentate successivamente al 31 maggio, qualora la nascita avvenga entro il 31 dicembre, sono collocate in lista di attesa per l'ammissione al beneficio e sono ordinate cronologicamente secondo la data di presentazione della domanda.

4 ter. Le domande di accesso al beneficio per i nascituri presentate successivamente al 31 maggio, qualora la nascita avvenga dopo il 31 dicembre, non sono inserite nella lista di attesa. Il richiedente presenta una nuova domanda e una nuova attestazione ISEE in corso di validità»;

c) al comma 5 le parole: «commi 3 e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 3 bis, 4 e 4 bis,».

Art. 7 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 56/2024.

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 56/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

«a bis) per accogliere le domande di cui all'articolo 9, commi 3 bis e 3 ter;»;

b) alla lettera d) del comma 1 le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4 e 4 bis,»

c) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«d bis) per accogliere le domande di rivalutazione del beneficio originariamente concesso ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 4, comma 7 bis.»;

d) al comma 2 le parole: «di cui alle lettere da b) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere da b) a d bis)» e le parole: «previste dalle lettere da b) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalle lettere da b) a d bis)».

Art. 8 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 56/2024.

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 56/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di ottenere il rimborso dei benefici applicati nella mensilità precedente, dal 1° ed entro il giorno 10 di ogni mese, i gestori dei servizi, mediante modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale:

a) attestano al SSC la presenza e il numero dei giorni di frequenza del minore presso il servizio a cui è iscritto, rilevati dal registro delle presenze;

b) rendicontano al SSC l'importo dei benefici applicati nel mese precedente, secondo quanto previsto al comma 1.»;

b) al comma 4 le parole: «La comunicazione di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «La rendicontazione di cui al comma 3, lettera b)»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il SSC controlla le attestazioni rilasciate di cui al comma 3, lettera a) e le rendicontazioni presentate di cui al comma 4 mediante la modalità informatica messa a disposizione dalla Regione.»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Entro il giorno 10 del mese successivo il SSC, sulla base delle attestazioni e rendicontazioni di cui ai commi 3 e 4, provvede alla liquidazione e all'erogazione in favore di ciascun gestore del rimborso spettante in relazione all'ammontare complessivo dei benefici applicati.»;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Ai fini dei controlli di cui al comma 6 e della liquidazione delle somme dovute a titolo di rimborso ai gestori dei servizi dei benefici complessivamente applicati a scomputo delle rette mensili dovute, i gestori sono tenuti a trasmettere, entro 5 giorni dalla richiesta dei SSC, la documentazione necessaria a comprovare la regolarità delle attestazioni e rendicontazioni di cui ai commi 3 e 4.»;

f) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La sottoscrizione dell'accordo di cui all'articolo 14, il rispetto degli impegni e degli obblighi dallo stesso previsti nonché il rispetto dei limiti all'adeguamento annuale delle rette mensili come previsto all'articolo 15, sono condizione per ottenere il rimborso dei benefici per l'abbattimento rette applicati.».

Art. 9 modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 56/2024.

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 56/2024 le parole: «1° gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio».

Art. 10 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 56/2024.

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 56/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il SSC provvede alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse nel termine stabilito nel decreto di assegnazione dei fondi.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La rendicontazione è effettuata mediante la presentazione della seguente documentazione:

a) relazione sui controlli effettuati nel corso del procedimento amministrativo, secondo il modello predisposto dal Servizio competente, sulle autocertificazioni relative ai requisiti di accesso al beneficio, sulle attestazioni rilasciate dai soggetti gestori relativamente alla frequenza dei servizi e la rendicontazione dei soggetti gestori relativamente alla corretta applicazione dei benefici;

b) tabella riassuntiva con i dati relativi a:

1) i genitori ed i relativi requisiti di accesso al beneficio dell'abbattimento rette;

2) i minori fruitori dei servizi;

3) la fruizione dei servizi con il dettaglio della tipologia di servizio, del soggetto erogatore, della modalità di godimento, ovvero tempo pieno o tempo parziale, e del numero di giorni per mese di fruizione;

4) il beneficio assegnato e il beneficio effettivamente erogato a scomputo della retta dovuta;

5) le risorse utilizzate a copertura finanziaria dei benefici erogati.»;

c) al comma 4, la parola: «90» è sostituita dalla seguente: «120»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti ai SSC.».

Art. 11 disposizione transitoria

1. Sono fatte salve le domande presentate per l'anno educativo 2025/2026 e ad esse si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 56/2024, come modificato dal presente regolamento.

Art. 12 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.